

REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA SINGOLA NELL' A.T.C.VC1

Il presente regolamento viene redatto ai sensi dell'art. 18 della L. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della L.R. n. 5/2018, della D.G.R. 52-13330 del 15 febbraio 2010, delle "linee guida per la gestione del cinghiale nella Regione Piemonte" approvate con D.G.R. 17-5754 del 6 maggio 2013, e Ordinanza 2/2024 del Commissario Straordinario PSA

Art.1

Il cacciatore che intende esercitare l'attività venatoria alla specie cinghiale in forma singola dovrà versare all' A.T.C. VC1 **una quota economica aggiuntiva pari ad € 20,00** che dovrà essere versata:

- 1) con bonifico IBAN IT75G0609044950000001000367 intestato ad Ambito Territoriale di Caccia Pianura Vercellese Nord – ATC VC1 – causale: caccia alla specie cinghiale singolo anno 2024
oppure
- 2) con versamento sul conto corrente postale n. 13861133 intestato ad Ambito Territoriale di Caccia Pianura Vercellese Nord – ATC VC1 – causale: caccia alla specie cinghiale singolo anno 2024

Le somme introitate saranno utilizzate per il risarcimento danni arrecati dalla specie cinghiale alle produzioni agricole.

L'A.T.C. VC1, autorizza il cacciatore mediante apposizione del timbro sul tesserino e la consegna di n. 2 fascette da apporre alla carcassa del cinghiale ai fini della tracciabilità, qualora abbattuti. L'identificazione del capo deve essere univoca: non appena abbattuto il cinghiale e comunque prima di spostare l'animale dal luogo di abbattimento, deve essere apposta la fascetta in modo inamovibile al garretto del capo (tendine). Ulteriori fascette, in caso di necessità, verranno rilasciate senza alcun sovrapprezzo.

Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti all'A.T.C. **entro e non oltre il 31 marzo 2025**. Il Presidente del Comitato di Gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della L.R. 5/2018. (allegato B – istruzioni operative supplementari – art. 6 comma 6.4).

Il cacciatore deve, oltre alla segnatura prevista sul tesserino regionale, provvedere alla rilevazione dei dati biometrici del/i capo/i abbattuto/i e riportarli su apposita scheda fornita dall'A.T.C. (da consegnare all'A.T.C. ad ogni abbattimento avvenuto). (ORDINANZA N. 4/2023 DEL 11.08.2023 MINISTERO DELLA SALUTE).

Art. 2

Il cacciatore che svolge tale attività ha l'obbligo di indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale, a scelta tra i colori rosso, arancione o giallo.

Art. 3

Il prelievo per la specie cinghiale al cacciatore singolo è consentito su tutto il territorio venabile dell'ATC VC1, compreso il territorio interessato dall'incendio avvenuto nel marzo 2019, per effetto della deroga prevista dall'Ordinanza 2/2024 del Commissario straordinario per la PSA all'art. 8

Art. 4

Fermo restando il rispetto dei divieti previsti dalla normativa vigente, é vietato per motivi di sicurezza usare armi a canna rigata e detenere o usare munizione spezzata durante lo svolgimento dell'attività venatoria di caccia al cinghiale in forma singola.

Art. 5

Il cacciatore che abbatte un cinghiale durante l'esercizio di caccia in forma singola dovrà consegnare all'A.T.C. un campione, della lingua o del diaframma o del muscolo arto anteriore, dell'animale abbattuto del peso di almeno 100 gr.

La consegna del campione deve avvenire come da seguenti indicazioni:

- 1) in duplice involucro plastico chiuso;
- 2) il primo involucro dovrà contenere il campione, di lingua o di diaframma o di muscolo arto anteriore, del capo abbattuto;
- 3) il secondo involucro dovrà contenere il primo involucro chiuso e all'esterno il cacciatore dovrà apporre con un pennarello indelebile, oltre al cognome, nome, la residenza ed il recapito telefonico, anche la data, il luogo ed il relativo comune del prelievo.
- 4) Il numero della fascetta
- 5) La classe di età, maschio, femmina e peso
- 6) in caso di consegna di più campioni è fondamentale il confezionamento separato di ogni campione
- 7) secondo quanto previsto dal Piano regionale della fauna selvatica i campioni **DEVONO PERVENIRE all'Ambito REFRIGERATI O CONGELATI.**

Tale campione verrà recapitato all'A.S.L. di Vercelli, che attuerà gli opportuni controlli sanitari.

Il cacciatore è tenuto a conservare la carcassa dell'animale abbattuto fino a quando l'Ambito non comunicherà l'esito dell'esame trichinoscopico.

Art. 7

Il presente regolamento può essere suscettibile di variazioni apportate da nuove norme regolamentari e legislative. Si prevedono le sanzioni applicabili in relazione alle norme in vigore, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Vercelli 09/08/2024

ATC-VC1